



Audizione informale
di rappresentanti delle organizzazioni agricole
in relazione all'esame dei DDL 810, 918 e 933
recanti disposizioni in materia di tartufi

presso

Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica

(29 ottobre 2019)

- **INTRODUZIONE**

Prima di entrare nel merito dell'argomento dell'odierna audizione, si intende ringraziare l'On. Presidente Gianpaolo Vallardi e tutti gli On. componenti della Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica per aver promosso l'odierno confronto su ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo.

Quando parliamo di tartufi, infatti, ci riferiamo a una tipicità del *Made in Italy* agroalimentare molto apprezzata in Italia e all'estero, le cui elevate caratteristiche qualitative sono strettamente collegate alle peculiarità ambientali e della biodiversità del nostro Paese, alla sua cultura e alle sue tradizioni rurali. Il tartufo è un fungo ipogeo, ovvero un prodotto della terra, e deve quindi essere considerato a tutti gli effetti un prodotto agricolo.

Come riporta il Piano nazionale della filiera del tartufo 2017-2020, la tartuficoltura è l'insieme delle tecniche colturali e gestionali per la produzione di tartufo in terreni agricoli e in ambienti naturali. Anche per questa ragione, è necessario e quanto mai urgente, attivarsi per tutelare le aree tartufigene naturali dai vari fenomeni di antropizzazione, visto l'importante ruolo socioeconomico del tartufo, soprattutto nelle aree marginali montane e collinari del nostro Paese, e in relazione alla sua rilevante funzione ecologico-ambientale.

Dai più recenti dati in nostro possesso emerge, però, un forte calo della produzione di tartufi nei loro ambienti naturali, dovuta in particolare all'abbandono delle aree rurali, alla cattiva gestione degli ecosistemi forestali, all'eccessivo sfruttamento, alla modificazione del suolo e alla contaminazione di specie alloctone.

Dal punto di vista economico, secondo i dati del suddetto Piano, tutto ciò ha comportato una perdita del 20% dello share dell'export comunitario nell'ultimo decennio e un aumento del 95% dell'import rispetto al 2005; nonostante ciò, gli operatori della filiera nazionale del tartufo, mantengono un ruolo di leadership nei mercati mondiali.

- **LA POSIZIONE DELLA COPAGRI**

Nella revisione del 2018 del Piano, redatto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in collaborazione con altri dicasteri e con i rappresentanti degli enti di ricerca e del mondo produttivo, vengono affrontate le attuali problematiche della tartuficoltura e individuate le proposte per il suo rilancio. Nel proporre perciò atti normativi che regolamentino la tartuficoltura, è necessario che il legislatore faccia esplicito riferimento ai contenuti del Piano, caratterizzato da un elevato valore tecnico scientifico e concertato con le autorità nazionali e locali.

Nel caso delle tartufaie coltivate è necessario valorizzare le specie autoctone di tartufo secondo il principio di precauzione introdotto dalla Convenzione sulla Biodiversità, evitando il più possibile la contaminazione con specie alloctone (e di scarso pregio), che se incautamente introdotte nel nostro ambiente a seguito di scambi commerciali non controllati o di materiale vivaistico micorrizzato contaminato e non certificato, possono sostituirsi alle nostre specie determinando ingenti danni all'ambiente tartufigeno nazionale.

Inoltre, è necessario stimolare la coltivazione del tartufo non limitando l'attività d'impresa e le superfici di coltivazione del tartufo e riconoscendogli anche una funzione ecosistemica. La tartuficoltura, infatti, è un'attività polifunzionale, che implica la gestione del territorio, la valorizzazione e la tutela della biodiversità, la difesa del suolo e lo sviluppo rurale. Basti pensare che i tartufi, come ogni fungo, rappresentano anche dei formidabili indicatori biologici che ci forniscono indicazioni fondamentali sullo stato di salute dei nostri ambienti.

Per quanto concerne le tartufaie naturali controllate, ovvero le superfici in cui avviene la fruttificazione spontanea del tartufo, è necessario che il legislatore individui chiaramente le tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della produzione, sulla base delle specifiche esigenze ecologiche delle diverse specie di tartufo, ovvero attraverso la redazione di piani colturali di intervento, elaborati da professionisti. Le tartufaie controllate, infatti, se ben gestite, possono diventare un ulteriore elemento di valorizzazione delle nostre superfici forestali anche attraverso la promozione di una gestione associata.

Altra criticità sulla quale bisogna intervenire con urgenza è quella della vivaistica delle piante micorrizzate da mettere a dimora. Sono ancora molte le piante poco o nulla micorrizzate oppure contaminate con specie fungine diverse dal tartufo o con specie di scarso pregio o non autoctone, che diffondendosi recherebbero un grave danno ecologico. Urge quindi identificare delle tecniche di certificazione su base morfologica e molecolare delle piante micorrizzate, rendendo obbligatoria

l'applicazione delle stesse su tutto il territorio nazionale (attualmente è obbligatoria solo nelle Marche, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria). Inoltre, la certificazione consentirebbe di:

1. Tutelare il consumatore da frodi alimentari;
2. Tutelare gli investimenti degli imprenditori agricoli che intendano impiantare tartufaie coltivate;
3. Mantenere inalterato il patrimonio genetico (purezza) dei nostri tartufi evitando che specie invasive possano colonizzare e sostituire le nostre specie nei loro areali di origine.

Sempre con l'obiettivo di valorizzare e rilanciare la filiera nazionale del tartufo, è necessario ridurre la frammentazione amministrativa e la fiscalità applicata ai vari produttori di tartufo, che determina *in primis* la mancanza di dati statistici per il settore. Mancano, ad esempio, i dati relativi al numero di persone/tartufai abilitate alla raccolta di tartufo e quelli sulla produzione e sul fatturato. Alcune ricerche evidenziano, tuttavia, come la filiera del tartufo sia caratterizzata per il 97% da tartufai non professionisti, con una produzione che si attesta in modo sottostimato a circa 100 tonnellate.

La professionalizzazione del settore è quindi un elemento fondamentale per rendere la tartuficoltura nazionale competitiva nell'ambito del mercato interno ed estero. Per ottenere ciò, è strategica l'individuazione di linee guida per la formazione di operatori e tecnici della filiera del tartufo, anche allo scopo di favorire gestioni sostenibili delle aree tartufigole nazionali. Tuttavia, come nel caso delle piante officinali e in altre situazioni simili, è necessaria una buona politica di programmazione, non oppressiva bensì snella, efficiente ed efficace.

Un altro vuoto statistico che va assolutamente colmato è quello relativo al censimento delle alle tartufaie coltivate autorizzate. Per tutte queste ragioni è opportuno che una normativa quadro del settore tartufigolo preveda l'istituzione di un centro raccolta ed elaborazione dati che funga da coordinamento e supporto per le Organizzazioni di settore.

Riportiamo di seguito le principali priorità delineate dal Piano nazionale della filiera del tartufo 2017-2020:

1. la salvaguardia ambientale e gestione degli ambienti produttivi naturali;
2. lo studio e la conservazione della biodiversità tartufigola e di quella microbica ad essa associata;
3. il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni in tartufaie coltivate e sviluppo modelli previsionali;
4. lo sviluppo di protocolli innovativi per la certificazione dei prodotti della filiera tartufigola;

5. la promozione della conoscenza ecologica e biologica del *Tuber magnatum* (tartufo bianco) allo scopo di renderlo coltivabile.

- **LE PROPOSTE DELLA COPAGRI**

Come confederazione di produttori agricoli, esprimiamo apprezzamento per il fatto che i DDL oggetto dell'odierna audizione abbiano l'obiettivo di novellare la normativa in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo, abrogando la Legge n.752 dell'ormai lontano 1985, alla luce delle recenti indicazioni contenute nel "Piano nazionale della filiera del tartufo 2017-2020" e della recente normativa comunitaria, allo scopo di affrontare la domanda internazionale di tartufo e di tutelare il patrimonio tartufigeno dal punto di vista culturale, socioeconomico, ambientale e tutelando il consumatore. Allo stesso modo, tutti i Disegni di legge prevedono correttamente la regolamentazione dell'attività di cerca e raccolta, elencando le attività vietate, e definiscono un glossario comune.

È quindi a nostro avviso pienamente condivisibile quanto riportato nei DDL Bergesio (art.1) e Mollame (art.1), ovvero di tutelare il tartufo e i relativi prodotti commerciali come prodotto-immagine nel mondo del *Made in Italy*, riconoscendo l'attività di cerca e raccolta del tartufo come patrimonio culturale nazionale.

Si considera ancora più lungimirante la proposta contenuta nell'articolo 3 del DDL Taricco, che considera protette tutte le specie di tartufi, e la disposizione prevista sempre nel DDL Taricco e Bergesio (art.7) di realizzare entro un anno dell'approvazione della legge una cartografia delle aree tartufigene, un censimento dei terreni produttivi e dei piani regionali del tartufo. Da questo punto di vista però, il DDL Taricco all'articolo sul riconoscimento di tartufaie controllate (art.5), risulta più dettagliato, facendo riferimento alla realizzazione di una cartografia nell'ambito del piano regionale e stabilendo una estensione massima per le coltivate, di 3 ettari con una zona di rispetto di almeno 500 metri tra una nuova tartufaia e un'altra. È tuttavia auspicabile che questi ultimi aspetti tecnici vengano definiti da un Decreto ministeriale concertato nell'ambito del Tavolo tecnico settore tartufo presso il MIPAAF. Nell'ottica poi della salvaguardia dell'ambiente tartufigeno, della biodiversità e degli ecosistemi, si ritiene assolutamente necessario quanto riportato all'articolo 21 del DDL Bergesio, che sanziona la vendita di piante micorrizzate con tartufo senza certificato e le disposizioni contenute in tutto il Capo IV sulla produzione e vendita delle piante micorizzate con tartufo.

Riguardo il tema centrale della pianificazione, il DDL Bergesio (art.3), propone correttamente l'adozione con delega di un Piano nazionale della filiera del tartufo quale strumento strategico di

indirizzo per i piani di sviluppo rurale, che individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore. Il DDL del Senatore Taricco (art.1 comma 4) fa riferimento invece a Piani regionali del tartufo per il coordinamento delle attività di gestione locale delle tartufige naturali, al fine di conservare e ricostituire l'ambiente tartufige naturale e il suo capitale. Si condivide anche questa disposizione purché sia integrata nell'ambito del Piano nazionale della filiera del tartufo del DDL Bergesio.

Assolutamente necessaria e perciò condivisibile, è anche la delega per l'istituzione del Tavolo tecnico del settore del tartufo di cui all'articolo 4 del DDL Bergesio e l'istituzione dell'Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato al fine di aggiornare le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato. Si propone di annoverare anche i referenti del Progetto Speciale Funghi dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) nonché le principali organizzazioni di categoria agricola. In quest'ambito e nell'ottica di una sempre maggiore tracciabilità di prodotti tartufigi, consideriamo positivamente l'istituzione di una banca dati nazionale aggiornata annualmente con funzioni di controllo e monitoraggio delle quantità di tartufo, di cui l'articolo 18 del DDL Bergesio e l'articolo 11 del DDL Mollame.

Analogo apprezzamento lo si esprime poi per i DDL Bergesio (art.5) e Taricco (art.4), che riportano l'elenco dei generi e delle specie di tartufo destinati al consumo da freschi già previsto nel "Piano di nazionale della filiera del tartufo 2017-2020" e le caratteristiche micologiche e organolettiche che si devono avere. Corretta a nostro modo di vedere, la perentorietà del divieto del commercio di qualsiasi tipo di tartufo non ricompreso nell'elenco di cui prima. Le stesse considerazioni valgono per la definizione dei calendari di raccolta previsti nei tre atti (art.12 Mollame, art.12 Taricco e art.15 Bergesio).

Assolutamente condivisibile la delega contenuta nell'articolo 6 del DDL Bergesio per definire i criteri e le modalità di intervento relative alle norme di tutela, alle pratiche di gestione e agli interventi che sono finalizzati a recuperare, migliorare e gestire in modo sostenibile la produttività degli habitat naturali del tartufo.

Si apprezza poi come tutti i DDL (articoli 7 di tutti i DDL) stabiliscano chiaramente il diritto di proprietà sui tartufigi sanando una annosa diatriba e affermando in modo inequivocabile che il proprietario del

tartufo raccolto è il tartufaio abilitato (lo stesso dicasi per i conduttori delle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate).

Bene poi come tutti i DDL (art.8 Mollame, art.8 Taricco e art.10 Bergesio) promuovano la costituzione di consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie, e criteri precisi per la delimitazione delle tartufaie controllate e coltivate in assenza della quale, la raccolta viene considerata libera (tabelle poste ad almeno 2 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra "Raccolta di tartufi riservata"). Da questo punto di vista si apprezza particolarmente quanto è riportato nell'articolo 7 del DDL Bergesio ovvero che l'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati purchè ovviamente il tartufaio sia abilitato alla raccolta.

Nell'ottica di una maggiore professionalizzazione, si condividono i percorsi formativi e abilitativi (tesserino) previsti da tutti i DDL (art.10 Mollame, art.10 Taricco e art.13 Bergesio), per praticare la cerca e la raccolta del tartufo i cui criteri verranno stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; interessante come il DDL Bergesio inserisca nelle materie dei corsi, anche le norme sul benessere animale. Auspichiamo tuttavia che venga riconosciuta la formazione informale e non formale dei vari operatori, evitando perciò lungaggini dovute al ripetersi di corsi per la trasmissione di nozioni già acquisite.

Quanto mai necessaria anche la normazione sulla "Lavorazione e commercializzazione dei tartufi", contenuta nei DDL (capi III) Bergesio e Taricco. Tuttavia, è da menzionare positivamente come il DDL Taricco sia l'unico a stabilire criteri di lavorazione e commercializzazione dei tartufi, parlando anche del tritume, dei tartufi conservati e posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, di tartufi conservati con l'aggiunta di acqua e sale, nonché con l'aggiunta facoltativa di vino, liquore o acquavite ecc., vietando infine, l'uso di sostanze coloranti. All'articolo 14, stabilisce poi quali aziende possano effettuare la lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita. Positivo, inoltre, il fatto che venga ribadito come i prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo, ancorché utilizzati congiuntamente al tartufo, non possano evocare in alcun modo nell'etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il termine "tartufo", né attraverso diciture né attraverso immagini, e riportino in modo chiaramente visibile la dicitura "prodotto contenente aromi di sintesi". Si tratta di misure molto dettagliate che vanno nella direzione della trasparenza e della tutela del consumatore da eventuali frodi. Per quanto riguarda la commercializzazione, riteniamo corretto che i tartufi venduti interi o spezzati riportino il nome latino, l'indicazione "interi" o "spezzati" e l'indicazione del Paese di origine.

L'introduzione di un contributo ambientale di 100 euro annuo previsto dal DDL Taricco (art.21), che va ad aggiungersi all'imposta sostitutiva per il raccoglitore occasionale, rischia a nostro modo di vedere di trasformarsi in un ulteriore balzello nei confronti di chi svolge l'attività di raccolta, con l'ulteriore rischio di scoraggiarne l'iniziativa.

Nei DDL dei senatori Mollame e Taricco (art.11), in materia di tracciabilità del prodotto, è previsto che entro il 31 gennaio di ogni anno il raccoglitore invii alla regione o alla provincia autonoma competente, una scheda riportante la zona territoriale, la data, la quantità, le specie di tartufi raccolte e una copia del tesserino autorizzativo. Qualora non si adempia a questo precetto per due anni consecutivi, la regione revoca l'autorizzazione alla raccolta. La misura va apprezzata visto che si pone l'obiettivo di colmare il gap di dati statistici del settore tartuficolo e al contempo, di salvaguardare l'ambiente e la trasparenza delle produzioni. Nondimeno, così come è stata impostata, rappresenta inevitabilmente un aggravio burocratico per il professionista, in assoluta controtendenza rispetto agli ultimi provvedimenti semplificativi predisposti dal governo. Riguardo questo argomento, sarebbe opportuna una ulteriore riflessione demandando la regolamentazione di questo aspetto all'emanazione di un successivo Decreto ministeriale, come proposto nel DDL Bergesio (art.18).

Appaiono inoltre condivisibili le proposte di modifica, previste dai DDL Mollame (Capo III) e Taricco (Capo IV), della disciplina fiscale applicabile al settore della raccolta di prodotti selvatici non legnosi (ATECO 02.30.00), così come le disposizioni atte a modificare il DPR 26 ottobre 1972, n.633, tra l'altro già applicate dalla Legge di bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n° 145), inserendo i tartufi nella tabella A parte I (prodotti agricoli e ittici), parte II-bis (beni e servizi soggetti all'aliquota del 5%) e parte III (beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%).

Corretta a nostro modo di vedere, anche l'estensione del regime forfettario per tutti quei produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi non presenti nell'elenco del codice di attività 02.30.00 e che non rientrano nel regime speciale per l'agricoltura e per la pesca. In questo modo, infatti, si recepisce quanto previsto dall'articolo 29 della legge 122/2016, che modifica il trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, introducendo la necessità di un adeguamento del DPR n.633/1972, rivedendo la normativa fiscale per renderla in grado di far emergere il sommerso del settore e di consentire, al contempo, la piena tracciabilità del prodotto. Tale legge sana la procedura EU-pilot 8123/15/TAXU, che era stata avviata a dicembre del 2015 dalla Commissione europea per valutare la conformità al diritto dell'Unione europea del regime IVA che era al momento applicato in Italia all'acquisto di tartufi presso raccoglitori dilettanti od occasionali, e

che era stato introdotto con l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005). Riguardo gli adempimenti in materia fiscale, ci aspettiamo che quanto previsto nei vari DDL e nella legge di bilancio per il 2019, venga confermato nella prossima programmazione economica.

- **CONCLUSIONI**

In conclusione, vista l'ampia convergenza di contenuti all'interno dei DDL oggetto dell'odierno confronto, coerenti con le misure previste con dal Piano nazionale della filiera del tartufo 2017-2020, si auspica una celere approvazione possibilmente attraverso l'elaborazione di un testo unitario; ci riserviamo perciò di inviare ulteriori osservazioni puntuali all'articolato al testo unificato.